

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MESAGNE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL, COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI, DEL 22.01.2004.

L'anno duemilasedici, il giorno 31 del mese di maggio, in SAN PIETRO VERNOTICO con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge tra:

da una parte, il Comune di San Pietro Vernotico (BR) rappresentato dal funzionario responsabile d.ssa Fabiola SIMONE a ciò autorizzato con atto di G.C. n. 86 del 26/05/2016;

e dall'altra il Comune di Mesagne (BR) rappresentato dal funzionario responsabile ~~FF.FF.~~

~~edott. SIMONE FABIO~~ a ciò autorizzato con atto di G.C. n. 131 del 13/05/2016;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il Comune di San Pietro Vernotico (BR) utilizzerà per 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 del CCNL, comparto Regioni ed autonomie locali, del 22.01.2004, il dipendente del Comune di Mesagne Ing. Rosabianca MORLEO cat. D3 – posizione economica D5 che acconsente dandosi atto che per le restanti 24 ore di servizio settimanale, previste dalla vigente normativa contrattuale, l'Ing. Rosabianca MORLEO resterà a disposizione del Comune di Mesagne (BR).
2. L'Ing. Rosabianca MORLEO, garantirà la propria presenza in servizio presso il Comune di San Pietro Vernotico (BR) nei giorni e nelle ore che varranno concordati tra le parti, garantendo comunque il rispetto della ripartizione oraria come definita al precedente comma 1 e comunque per almeno n. 2 accessi settimanali.
3. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Mesagne a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Art. 2

1. La presente convenzione decorre dalla data del 01/06/2016 e durerà sino a tutto il 31/12/2016, salvo proroghe da concordare.
2. La convenzione potrà essere risolta per mutuo consenso dichiarato dai rispettivi organi competenti, ovvero a richiesta di uno solo di essi con preavviso di almeno 30 giorni. In tale fattispecie lo scioglimento della convenzione avrà decorrenza dalla data concordata ovvero laddove avvenga unilateralmente decorsi trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ente richiedente.

Art. 3

1. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale dell'Ing. Rosabianca MORLEO è determinato sulla base delle norme contenute nel citato art. 14 del CCNL, Comparto Regioni ed autonomie locali, del 22.01.2004.
2. Il trattamento economico accessorio è stabilito in base ai rispettivi contratti decentrati sottoscritti dagli enti associati, tramite le rispettive delegazioni trattanti. Resteranno a carico di ciascuno dei due comuni gli oneri derivanti dai rispettivi contratti decentrati. Sarà a carico:
 - a) del Comune di Mesagne la somma di € 7.338,66 (indennità di posizione parametrata al tempo d'obbligo, oltre alla retribuzione di risultato nella misura del 25%) pari a 1.834,66 dell'indennità di posizione e risultato riparametrata, stabilita in € 11.008,00 su base annua con decreto del Sindaco n. 10 del 07/01/2016 derivante dalla svolgimento, da parte dell'Ing. Rosabianca MORLEO, delle funzioni di titolare di posizione organizzativa presso il Comune di Mesagne.
 - b) del Comune di San Pietro Vernotico la somma di € 5.333,33 su base annua (indennità massima parametrata al tempo d'obbligo) per retribuzione di posizione, oltre alla retribuzione di risultato nella misura massima del 30%, stabilita con deliberazione di G.C. n. 86 del 26/05/2016, giusta

del. Ferrero

previsione dell'art. 14 comma 5 del CCNL del 22.01.2004, derivante dalla svolgimento, da parte dell'Ing. Rosabianca MORLEO, delle funzioni di titolare di posizione organizzativa presso il Comune di San Pietro Vernotico.

L'indennità di posizione complessiva annua spettante all'Ing. Rosabianca MORLEO sarà pari a € 12.671,99.

3. La spesa relativa al trattamento economico fondamentale dell'Ing. Rosabianca MORLEO sarà ripartita tra i Comuni di Mesagne e San Pietro Vernotico in proporzione al tempo di lavoro d'obbligo per il quale il suddetto dipendente risulta assegnato agli stessi enti in base alla presente convenzione e, quindi, nella misura del 33,33% a carico del Comune di San Pietro Vernotico e del 66,66% a carico del Comune di Mesagne.
4. Il Comune di Mesagne erogherà tutte le competenze economiche spettanti al suddetto funzionario e pagherà gli oneri riflessi. Il Comune di San Pietro Vernotico verserà al Comune di Mesagne la quota di spesa a proprio carico entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto delle spese soggette a riparto effettivamente sostenute durante l'intero periodo di durata della convenzione.
5. Non sono soggette a riparto e restano interamente a carico del Comune di San Pietro Vernotico, che quindi dovrà provvedere a al relativo pagamento , le spese per missioni o trasferte svolte dal suddetto funzionario nonché le spese per i viaggi effettuati dell'Ing. Rosabianca MORLEO secondo quanto previsto dall'art. 41 commi 2 e 4 del CCNL del 14.09.2000, nonché gli eventuali incentivi di progettazione ex L. 109/1994 per gli incarichi conferiti a tal fine all'Ing. Rosabianca MORLEO dal Comune di San Pietro Vernotico, previa autorizzazione all'espletamento degli stessi da parte del datore di lavoro.

Art. 4

1. Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di San Pietro Vernotico saranno comunicate al Servizio Personale del Comune di Mesagne.
2. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Mesagne per quanto di competenza, nonché per conoscenza anche al Comune di San Pietro Vernotico, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni.

Art. 5

3. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
 - per messa in aspettativa del dipendente;
 - per scadenza della presente convenzione;
 - per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
 - recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati.

Art. 6

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 31/05/2016

Il Comune di Mesagne

Il Comune di San Pietro Vernotico

PER ACCETTAZIONE

Il dipendente

Rosabianca Morleo